



Bruxelles, **XXX**  
[...] (2012) **XXX** bozza

**ALLEGATO AL PARERE 05/2012 DELL’AESA**

**REGOLAMENTO (UE) N. .../.. DELLA COMMISSIONE**

**del **XXX****

**che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative alle operazioni di volo degli operatori di paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio**

## REGOLAMENTO (UE) N. .../.. DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

**che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative alle operazioni di volo degli operatori di paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008<sup>1</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in prosieguo: "l'Agenzia"), e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

Considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008, gli operatori di paesi terzi coinvolti in operazioni di trasporto aereo commerciale con aeromobili devono soddisfare i corrispondenti standard ICAO.
- (2) Il regolamento (CE) n. 216/2008 richiede che, nella misura in cui non ci siano tali standard, gli operatori di paesi terzi soddisfino i pertinenti requisiti essenziali di cui agli allegati I, III, IV e, se del caso, all'allegato V bis al regolamento (CE) n. 216/2008, a condizione che tali requisiti non siano in conflitto con i diritti dei paesi terzi previsti dalle convenzioni internazionali.
- (3) Il regolamento (CE) n. 216/2008 richiede che l'Agenzia rilasci le autorizzazioni e che monitori continuamente le autorizzazioni rilasciate. L'autorizzazione è un requisito per l'ottenimento di un permesso operativo o di un documento equivalente da parte del rispettivo Stato membro dell'UE nell'ambito degli accordi in materia di servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell'UE e paesi terzi.
- (4) Ai fini delle autorizzazioni iniziali e del monitoraggio continuo, l'Agenzia conduce valutazioni e adotta tutte le misure per impedire il perdurare di una violazione.
- (5) Il processo di autorizzazione degli operatori di paesi terzi deve essere semplice, proporzionato, conveniente, efficiente e tenere conto dei risultati del programma ispettivo universale di monitoraggio della sicurezza dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (in prosieguo: "ICAO"), delle ispezioni a terra e di altre informazioni riconosciute sugli aspetti di sicurezza per quanto riguarda gli operatori di paesi terzi.
- (6) Le valutazioni degli operatori di paesi terzi soggetti a un divieto operativo ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005 possono includere un audit in loco presso i locali dell'operatore. Ai fini della rimozione della sospensione di un'autorizzazione, l'Agenzia può considerare l'eventualità di condurre un audit dell'operatore di un paese terzo.

---

<sup>1</sup> GU L 79 del 13.03.2008, pag. 1.

- (7) Ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008, la Commissione deve adottare le norme di attuazione necessarie per stabilire le condizioni per le operazioni di volo in sicurezza con aeromobili utilizzati da operatori di paesi terzi, nonché le condizioni per la valutazione degli operatori di paesi terzi.
- (8) Al fine di garantire una transizione graduale e un alto livello di sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione europea, le misure di attuazione devono tenere in considerazione le prassi raccomandate e i documenti esplicativi concordati sotto gli auspici dell'ICAO.
- (9) È necessario fornire tempo sufficiente all'industria aeronautica e all'amministrazione affinché si adeguino a questo nuovo quadro normativo e riconoscano a certe condizioni i permessi operativi o documenti equivalenti rilasciati da uno Stato membro per operare verso, all'interno o in uscita dal proprio territorio.
- (10) [L'Agenzia europea per la sicurezza aerea ha preparato un progetto di norme di attuazione e lo ha presentato come parere alla Commissione in conformità all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.]
- (11) [Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008.]

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

##### ***Oggetto e campo di applicazione***

1. Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate relative agli operatori di aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 216/2008 interessati alle operazioni di trasporto aereo commerciale verso, all'interno o in uscita dal territorio soggetto alle disposizioni del trattato, incluse le condizioni concernenti il rilascio, il mantenimento, la modifica, le limitazioni, la sospensione o la revoca delle loro autorizzazioni, i privilegi e le responsabilità dei titolari delle autorizzazioni, nonché le condizioni alle quali le operazioni vengono proibite, limitate o sottoposte a determinate condizioni nell'interesse della sicurezza.

#### *Articolo 2*

##### ***Definizioni***

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1. "metodi alternativi di rispondenza", i metodi che propongono un'alternativa ai metodi accettabili di rispondenza (AMC) esistenti o quelli che propongono nuovi metodi per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative per cui non sono stati adottati dall'Agenzia alcuni metodi accettabili di rispondenza associati;
2. "operazione di trasporto aereo commerciale (CAT)", l'esercizio di un aeromobile finalizzato al trasporto di passeggeri, merci o posta effettuato dietro compenso o ad altro titolo oneroso;
3. "volo", la partenza da un aeroporto specifico verso un aeroporto di destinazione specifico;

4. "sede principale dell'attività", sede principale o sede legale dell'organizzazione dove vengono svolte le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo delle attività di cui al presente regolamento;
5. "operatore di un paese terzo", qualsiasi persona fisica residente in un paese terzo o una persona giuridica la cui sede principale di attività, se del caso, si trova in un paese terzo.

### *Articolo 3*

#### ***Autorizzazioni***

1. Gli operatori di paesi terzi utilizzano un aeromobile per operazioni di trasporto aereo commerciale verso, all'interno o in uscita dal territorio soggetto alle disposizioni del trattato soltanto quando soddisfano le disposizioni dell'allegato 1 e sono titolari di un'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia conformemente all'allegato 2 al presente regolamento.

### *Articolo 4*

#### ***Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.  
Esso si applica a decorrere dal [dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea].
2. In deroga al secondo comma del paragrafo 1, gli Stati membri che alla data di entrata in vigore del presente regolamento rilasciano permessi operativi o documenti equivalenti a operatori di paesi terzi conformemente alla propria legislazione nazionale continuano a farlo. Gli operatori di paesi terzi si conformano al campo di applicazione e ai privilegi definiti nel permesso o nella documentazione equivalente rilasciata dallo Stato membro fino a quando l'Agenzia adotta una decisione conformemente all'allegato 2 al presente regolamento. Gli Stati membri informano l'Agenzia in merito al rilascio di tali permessi operativi o documenti equivalenti.  
Dopo la data in cui l'Agenzia adotta una decisione per l'operatore di un paese terzo interessato, o dopo un periodo massimo di [30 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], a seconda di quale delle due si verifica prima, lo Stato membro non svolge più una valutazione di sicurezza di quel paese terzo conformemente alla propria legislazione nazionale al rilascio dei permessi operativi.
3. Gli operatori di paesi terzi che alla data di entrata in vigore sono titolari di un permesso operativo o documento equivalente presentano una richiesta di autorizzazione all'Agenzia entro e non oltre [6 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. La richiesta contiene le informazioni in merito a qualsiasi permesso operativo rilasciato da uno Stato membro.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per la Commissione*

*Il presidente*

**ALLEGATO I AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**  
**PARTE OPERATORI DI PAESI TERZI**

**Sezione I — Requisiti generali**

**TCO.100 Campo di applicazione**

Il presente allegato stabilisce i requisiti che devono essere seguiti da un operatore di un paese terzo che effettua operazioni di trasporto aereo commerciale verso, all'interno o in uscita dal territorio soggetto alle disposizioni del trattato.

**TCO.105 Metodi di rispondenza**

- (a) Dei metodi alternativi di rispondenza rispetto a quelli adottati dall'Agenzia possono essere utilizzati da un operatore di un paese terzo per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008<sup>2</sup> e alla parte TCO.
- (b) Nel caso in cui un operatore di un paese terzo soggetto a un'autorizzazione desideri utilizzare dei metodi alternativi di rispondenza rispetto agli AMC adottati dall'Agenzia per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e alla parte TCO, prima di attuarli fornisce all'Agenzia una descrizione completa dei metodi alternativi di rispondenza. La descrizione include tutte le revisioni ai manuali o alle procedure che possano essere rilevanti, nonché una valutazione che dimostri che le norme di attuazione siano soddisfatte.

L'operatore di un paese terzo può attuare questi metodi alternativi di rispondenza subordinatamente all'approvazione preventiva da parte dell'Agenzia e alla ricezione della notifica come prescritto al punto ART.105.

**TCO.110 Differenze notificate rispetto all'ICAO**

- (a) Se lo Stato dell'operatore o lo Stato di immatricolazione hanno notificato delle differenze rispetto agli standard ICAO che sono state individuate dall'Agenzia conformemente al punto ART.200, lettera d), l'operatore di un paese terzo può proporre dei provvedimenti attenuanti per stabilire la conformità a questa parte.
- (b) L'operatore di un paese terzo dimostra all'Agenzia che questi provvedimenti garantiscono un livello di sicurezza equivalente a quello ottenuto dallo standard rispetto al quale sono state notificate le differenze.

**TCO.115 Accesso**

- (a) L'operatore di un paese terzo garantisce che a tutte le persone autorizzate dall'Agenzia o dallo Stato membro sul cui territorio è atterrato uno dei suoi aeromobili sarà consentito di salire a bordo di tale aeromobile, in qualsiasi momento, con o senza preavviso, per:

---

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE. *GU L 79 del 19.03.2008, pag. 1*. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 51).

- (1) controllare i documenti e i manuali che devono essere trasportati a bordo ed effettuare ispezioni per garantire il rispetto delle disposizioni della presente parte; o
  - (2) svolgere un'ispezione a terra di cui all'allegato II al regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione del 5 ottobre 2012.
- (b) L'operatore di un paese terzo garantisce che tutte le persone autorizzate dall'Agenzia abbiano accesso a tutte le sue strutture o tutti i documenti relativi alle sue attività, comprese le attività subappaltate, per determinare il rispetto delle disposizioni della presente parte.

## **Sezione II— Operazioni di volo**

### **TCO.200 Requisiti generali**

- (a) L'operatore di un paese terzo soddisfa:
- (1) gli standard applicabili contenuti negli allegati alla convenzione dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, in particolare gli allegati 1 (rilascio delle licenze del personale), 2 (regole dell'aria), 6 (utilizzo di aeromobili, parte I (trasporto aereo commerciale internazionale – velivoli) o parte III (operazioni internazionali - elicotteri), ove applicabile, 8 (aeronavigabilità di aeromobili) e 18 (merci pericolose);
  - (2) le misure di attenuazione accettate dall'Agenzia conformemente al punto ART.200, lettera d);
  - (3) i requisiti rilevanti della presente parte; e
  - (4) le regole dell'aria dell'UE applicabili.
- (b) L'operatore di un paese terzo garantisce che un aeromobile utilizzato in operazioni verso, all'interno o in uscita dal territorio soggetto alle disposizioni del trattato sia utilizzato conformemente:
- (1) al suo certificato di operatore aereo (COA) e alle specifiche operative associate; e
  - (2) all'autorizzazione rilasciata conformemente al presente regolamento e al campo di applicazione e ai privilegi definiti nelle specifiche a esso allegate.
- (c) L'operatore di un paese terzo garantisce che un aeromobile utilizzato in operazioni verso, all'interno o in uscita dall'UE abbia un certificato di aeronavigabilità (CofA) rilasciato o convalidato:
- (1) dallo Stato di immatricolazione; o
  - (2) dallo Stato dell'operatore, sempre che lo Stato dell'operatore e lo Stato di immatricolazione abbiano stipulato un accordo in base all'articolo 83bis della convenzione dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale che trasferisce la responsabilità per il rilascio del certificato di aeronavigabilità dell'aeromobile (CofA).
- (d) L'operatore di un paese terzo fornisce, su richiesta, all'Agenzia tutte le informazioni rilevanti per la verifica della conformità alle disposizioni della presente parte.

- (e) Fatto salvo il regolamento (UE) n. 996/2010<sup>3</sup>, l'operatore di un paese terzo notifica, senza indebito ritardo, l'Agenzia in merito a ogni incidente come definito nell'allegato 13 ICAO, che coinvolge aeromobili utilizzati nell'ambito del proprio COA.

#### **TCO.205 Apparat**

Quando si effettuano voli all'interno dello spazio aereo sul territorio a cui si applica il trattato e in ogni spazio aereo dove gli Stati membri applicano il regolamento (CE) n. 551/2004<sup>4</sup>, l'operatore di un paese terzo dota i propri aeromobili con gli apparati di navigazione, comunicazione e sorveglianza come richiesto in tale spazio aereo.

#### **TCO.210 Documenti, manuali e giornali obbligatori a bordo**

L'operatore di un paese terzo garantisce che tutti i documenti obbligatori a bordo siano validi e aggiornati.

#### **TCO.215 Produzione di documentazione, manuali e giornali di bordo**

Entro un tempo ragionevole dalla richiesta da parte di una persona autorizzata dall'Agenzia o dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'aeromobile è atterrato, il pilota in comando presenta a tale persona la documentazione, i manuali e i giornali obbligatori a bordo.

---

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE. *GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35.*

<sup>4</sup> *GU L 96 del 31.03.2004, pag. 1.*

### Sezione III — Autorizzazione degli operatori di paesi terzi

#### TCO.300 Richiesta di un'autorizzazione

- (a) Prima di iniziare le operazioni di trasporto aereo commerciale ai sensi della presente parte, l'operatore del paese terzo richiede e ottiene un'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia.
- (b) La richiesta di un'autorizzazione è effettuata nella forma e nei modi stabiliti dall'Agenzia.
- (c) Una richiesta con breve preavviso per l'autorizzazione di voli non di linea è fatta solo una volta per anno civile e per un massimo di 4 voli.
- (d) Fatti salvi gli accordi bilaterali applicabili, il richiedente fornisce all'Agenzia tutte le informazioni necessarie per valutare se l'operazione in questione sarà condotta in conformità ai requisiti applicabili. Tali informazioni includono:
  - (1) la richiesta debitamente compilata;
  - (2) la denominazione ufficiale, la denominazione commerciale, l'indirizzo e l'indirizzo di corrispondenza del richiedente;
  - (3) una copia del COA del richiedente e le relative specifiche operative, o documentazione equivalente, attestante la capacità del titolare di effettuare le operazioni in questione, rilasciata dallo Stato dell'operatore;
  - (4) l'attuale atto di costituzione del richiedente o certificato di registrazione delle imprese o documento simile rilasciato dal registro delle società nel paese della sede principale di attività;
  - (5) la data proposta di inizio, il tipo di operazione e le aree geografiche interessate.
- (e) Quando necessario, l'Agenzia può richiedere qualsiasi altro documento pertinente, manuali o approvazioni specifiche rilasciate o approvate dallo Stato dell'operatore o Stato di immatricolazione.
- (f) Per quegli aeromobili non immatricolati nello Stato dell'operatore e destinati a essere utilizzati nell'UE, l'Agenzia può richiedere:
  - (1) i dettagli del contratto di noleggio per ciascun aeromobile gestito in tal modo; e
  - (2) se applicabile, una copia del contratto tra lo Stato dell'operatore e lo Stato di immatricolazione ai sensi dell'articolo 83 bis della convenzione dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale riguardante l'aeromobile.

#### TCO.305 Privilegi di un titolare di un'autorizzazione

I privilegi dell'operatore sono elencati nelle specifiche dell'autorizzazione e non eccedono i privilegi concessi dallo Stato dell'operatore.

#### TCO.310 Modifiche

- (a) Salvo accordi di cui alla norma ART.210, lettera c), qualsiasi modifica dell'operatore di un paese terzo riguardante i termini di un'autorizzazione o specifiche associate è soggetta all'autorizzazione preventiva dell'Agenzia.
- (b) La richiesta per l'autorizzazione preventiva da parte dell'Agenzia è presentata dall'operatore del paese terzo almeno 30 giorni prima della data di modifica prevista.

L'operatore del paese terzo fornisce all'Agenzia le informazioni di cui al punto TCO.300, limitatamente alla portata della modifica.

Durante tale modifica l'operatore del paese terzo opera secondo le condizioni prescritte dall'Agenzia.

- (c) Tutte le modifiche che non richiedono autorizzazione preventiva, come concordato secondo la norma ART.210, lettera c), sono notificate all'Agenzia.

### **TCO.315 Validità continua**

- (a) L'autorizzazione resta valida a condizione che:
  - (1) l'operatore del paese terzo continui a soddisfare i pertinenti requisiti della presente parte. Vengono prese in considerazione anche le disposizioni relative al trattamento dei rilievi, come specificato in TCO.320;
  - (2) venga mantenuta la validità del COA o documento equivalente rilasciato dallo Stato dell'operatore e le relative specifiche delle operazioni, ove applicabile;
  - (3) all'Agenzia venga concesso l'accesso all'operatore del paese terzo come specificato al punto TCO.115;
  - (4) l'operatore del paese terzo non sia soggetto a un divieto operativo secondo il regolamento (CE) n. 2111/2005;
  - (5) l'autorizzazione non sia scaduta, ceduta, sospesa o revocata;
  - (6) l'operatore del paese terzo abbia effettuato almeno un volo ogni 24 mesi civili verso, all'interno o in uscita dal territorio soggetto alle disposizioni del trattato relativo all'autorizzazione.
- (b) In caso di rinuncia o revoca, l'autorizzazione è restituita all'Agenzia.

### **TCO.320 Rilievi**

Dopo avere ricevuto una notifica dei rilievi evidenziati dall'Agenzia, l'operatore di un paese terzo:

- (a) individua le cause che sono alla base della non conformità;
- (b) stabilisce un piano di azioni correttive per affrontare le cause che sono alla base della non conformità entro un periodo di tempo accettabile e presenta tale piano all'Agenzia;
- (c) dimostra l'attuazione di azioni correttive in modo soddisfacente per l'Agenzia entro il periodo concordato con l'Agenzia ai sensi della norma ART.230, lettera e), punto (1).

## ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

### PARTE ART – REQUISITI PER LE AUTORITÀ OPERATORI DI PAESI TERZI

#### Sezione I — Generalità

##### **ART.100 Campo di applicazione**

La presente parte stabilisce i requisiti amministrativi per gli Stati membri e l'Agenzia, in particolare per quanto riguarda:

- (a) il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni degli operatori di paesi terzi che effettuano operazioni di trasporto aereo commerciale; e
- (b) il monitoraggio di questi operatori.

##### **ART.105 Metodi di rispondenza**

L'Agenzia valuta tutti i metodi alternativi di rispondenza proposti dagli operatori di paesi terzi in conformità al punto TCO.105, lettera b), analizzando la documentazione fornita e, se ritenuto necessario, conducendo un'ispezione dell'organizzazione.

Se l'Agenzia ritiene che i metodi alternativi di rispondenza siano conformi alle norme di attuazione, comunica al richiedente, senza indebito ritardo, che i metodi alternativi di rispondenza possono essere attuati e, ove applicabile, modifica di conseguenza l'autorizzazione del richiedente.

##### **ART.110 Scambio di informazioni**

- (a) L'Agenzia informa la Commissione e gli Stati membri quando:
  - (1) respinge una domanda di autorizzazione;
  - (2) impone un limite a causa di problemi di sicurezza, sospende o revoca un'autorizzazione.
- (b) L'Agenzia mette regolarmente a disposizione degli Stati membri un elenco aggiornato contenente le autorizzazioni che ha rilasciato, limitato, modificato, sospeso o revocato.
- (c) Gli Stati membri informano l'Agenzia quando intendono adottare una misura ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005.

##### **ART.115 Conservazione della documentazione**

- (a) L'Agenzia stabilisce un sistema per la conservazione della documentazione che permetta l'adeguata archiviazione, l'accessibilità e la tracciabilità affidabile:
  - (1) dell'addestramento, della qualificazione e dell'autorizzazione del proprio personale;
  - (2) delle autorizzazioni rilasciate agli operatori di paesi terzi;
  - (3) dei processi di autorizzazione e monitoraggio continuo di operatori di paesi terzi autorizzati;
  - (4) dei rilievi, delle azioni correttive concordate e della data di conclusione dell'azione;

- (5) dei provvedimenti attuativi adottati, incluse le ammende richieste dall'Agenzia conformemente al regolamento (CE) n. 216/2008<sup>5</sup>;
  - (6) dell'attuazione delle azioni correttive imposte dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008; e
  - (7) dell'utilizzo di disposizioni sulla flessibilità in conformità all'articolo 18, lettera d), del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (b) Tutta la documentazione viene conservata per un periodo minimo di 5 anni, fatta salva la legislazione applicabile in materia di protezione dei dati.

## **Sezione II — Autorizzazione, monitoraggio e controllo dell'attuazione**

### **ART.200 Procedura di valutazione iniziale — generalità**

- (a) Dopo avere ricevuto una richiesta di autorizzazione ai sensi della norma TCO.300, l'Agenzia valuta la conformità dell'operatore del paese terzo ai requisiti applicabili.
- (b) La valutazione iniziale viene completata entro:
  - (1) 30 giorni dal ricevimento della richiesta o 7 giorni prima della data prevista per l'avvio di un'operazione, a seconda di quale delle due è successiva, per un servizio aereo di linea o un programma di servizi aerei non di linea;
  - (2) 7 giorni dopo il ricevimento della richiesta per un massimo di 4 voli non di linea, entro un massimo di 12 mesi consecutivi.

Se la valutazione include un'ulteriore valutazione o un audit, il periodo di valutazione è esteso per la durata dell'ulteriore valutazione o dell'audit, a seconda dei casi.

- (c) La valutazione iniziale è basata su:
  - (1) documentazione e dati forniti dall'operatore del paese terzo;
  - (2) informazioni pertinenti sulle prestazioni in termini di sicurezza dell'operatore del paese terzo, incluse le relazioni delle ispezioni a terra, le informazioni riportate in conformità della norma ARO.RAMP.145, lettera c), gli standard di settore riconosciuti, i record degli incidenti e i provvedimenti attuativi adottati da un paese terzo;
  - (3) informazioni pertinenti sulle capacità di supervisione dello Stato dell'operatore o Stato di immatricolazione, a seconda dei casi, inclusi i risultati degli audit svolti a norma delle convenzioni internazionali o dei programmi di valutazione della sicurezza dello Stato; e
  - (4) decisioni, indagini ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005 o consultazioni congiunte ai sensi del regolamento (CE) n. 473/2006.
- (d) L'Agenzia individua quegli standard ICAO per i quali può accettare misure di attenuazione nel caso in cui lo Stato dell'operatore o lo Stato di immatricolazione abbia notificato una differenza rispetto all'ICAO. L'Agenzia accetta le misure di attenuazione quando abbia

---

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE. *GU L 79 del 19.03.2008, pag. 1.*

accertato che questi provvedimenti garantiscono un livello di sicurezza equivalente a quello ottenuto dallo standard rispetto al quale sono state notificate le differenze.

- (e) Se l'Agenzia non può stabilire un livello sufficiente di fiducia nell'operatore del paese terzo e/o dello Stato dell'operatore durante la valutazione iniziale:
  - (1) respinge la richiesta quando il risultato della valutazione indica che una ulteriore valutazione non porterà al rilascio di un'autorizzazione; o
  - (2) conduce ulteriori valutazioni nella misura necessaria per stabilire che l'operazione che si intende effettuare verrà svolta conformemente ai requisiti applicabili della parte TCO.

#### **ART.205 Procedura di valutazione iniziale — operatori di paesi terzi soggetti a un divieto operativo**

- (a) Dopo avere ricevuto una richiesta di autorizzazione da parte di un operatore soggetto a un divieto operativo o a una restrizione operativa ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005, l'Agenzia applica la procedura di valutazione rilevante come descritto nella norma ART.200.
- (b) Se l'operatore è soggetto a un divieto operativo a causa del fatto che lo Stato dell'operatore non esegue una supervisione adeguata, l'Agenzia informa la Commissione per un'ulteriore valutazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005.
- (c) L'Agenzia prosegue il trattamento della richiesta e svolge un audit quando:
  - (1) l'operatore del paese terzo è d'accordo di essere soggetto ad audit;
  - (2) i risultati delle valutazioni di cui alle lettere a) e b) indicano che vi è la possibilità che l'audit abbia un risultato positivo; e
  - (3) l'audit può essere svolto presso le strutture dell'operatore del paese terzo senza il rischio di compromettere la sicurezza del personale dell'Agenzia.
- (d) L'audit dell'operatore del paese terzo può includere una valutazione della supervisione condotta dallo Stato dell'operatore se vi è evidenza di gravi carenze nella supervisione del richiedente.
- (e) L'Agenzia informa la Commissione dei risultati dell'audit.

#### **ART.210 Rilascio di un'autorizzazione**

- (a) L'Agenzia rilascia l'autorizzazione, incluse le specifiche associate, come stabilito nelle appendici I e II, quando:
  - (1) si è accertata che l'operatore del paese terzo sia titolare di un COA in corso di validità o documento equivalente e specifiche operative associate rilasciate dallo Stato dell'operatore;
  - (2) si è accertata che l'operatore del paese terzo sia autorizzato dallo Stato dell'operatore a effettuare operazioni all'interno dell'UE;
  - (3) si è accertata che l'operatore del paese terzo abbia stabilito:
    - (i) la conformità ai requisiti applicabili della parte TCO;
    - (ii) una comunicazione trasparente, adeguata e tempestiva in risposta a un'ulteriore valutazione e/o un audit dell'Agenzia, ove applicabile; e

- (iii) un'azione correttiva tempestiva ed efficace presentata in risposta al rilevamento di una non conformità, se del caso;
  - (4) non vi è alcuna evidenza di gravi carenze nella capacità dello Stato dell'operatore o Stato di immatricolazione, a seconda dei casi, di certificare e supervisionare l'operatore e/o gli aeromobili conformemente agli standard ICAO applicabili; e
  - (5) il richiedente non sia soggetto a un divieto operativo secondo il regolamento (CE) n. 2111/2005.
- (b) L'autorizzazione viene rilasciata:
- (1) per un servizio aereo di linea o un programma di servizi aerei non di linea, per una durata illimitata;
  - (2) per voli non di linea, per la durata massima di 4 voli entro 12 mesi consecutivi.
- I privilegi e il campo di applicazione delle attività che l'operatore del paese terzo è autorizzato a condurre sono specificati nelle specifiche allegate all'autorizzazione.
- (c) L'Agenzia concorda con l'operatore del paese terzo il campo di applicazione delle modifiche riguardanti l'operatore del paese terzo che non richiedono un'autorizzazione preventiva.

#### **ART.215 Monitoraggio**

- (a) L'Agenzia valuta:
- (1) la costante conformità degli operatori di paesi terzi che ha autorizzato ai requisiti applicabili della parte TCO;
  - (2) ove applicabile, l'attuazione delle azioni correttive imposte dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (b) Tale valutazione:
- (1) tiene conto della documentazione di sicurezza e dei dati forniti dall'operatore di un paese terzo;
  - (2) tiene conto delle informazioni pertinenti sulle prestazioni in termini di sicurezza dell'operatore del paese terzo, incluse le relazioni delle ispezioni a terra, le informazioni riportate conformemente alla norma ARO.RAMP.145, lettera c), gli standard di settore riconosciuti, i record degli incidenti e i provvedimenti attuativi adottati da un paese terzo;
  - (3) tiene conto delle informazioni pertinenti sulle capacità di supervisione dello Stato dell'operatore o Stato di immatricolazione, a seconda dei casi, inclusi i risultati degli audit svolti a norma delle convenzioni internazionali o dei programmi di valutazione della sicurezza dello Stato;
  - (4) tiene conto delle decisioni e delle indagini a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005 o delle consultazioni congiunte ai sensi del regolamento (CE) n. 473/2006;
  - (5) tiene conto delle valutazioni o degli audit precedenti, se svolti; e
  - (6) fornisce all'Agenzia l'evidenza necessaria nel caso in cui siano richieste delle azioni aggiuntive, inclusi i provvedimenti previsti dalla norma ART.235.

- (c) Il campo di applicazione del monitoraggio definito alle lettere a) e b) è determinato in base ai risultati delle autorizzazioni e/o delle attività di monitoraggio passate.
- (d) Nel caso in cui, sulla base delle informazioni disponibili, si abbia il sospetto che le prestazioni di sicurezza dell'operatore del paese terzo e/o le capacità di supervisione dello Stato dell'operatore siano diminuite, l'Agenzia procede a valutazioni ulteriori nella misura necessaria per stabilire che l'operazione che si vuole effettuare sarà condotta in conformità ai requisiti applicabili della parte TCO.
- (e) L'Agenzia raccoglie ed elabora tutte le informazioni di sicurezza ritenute rilevanti per il monitoraggio.

#### **ART.220 Programma di monitoraggio**

- (a) L'Agenzia stabilisce e mantiene un programma di monitoraggio in merito alle attività richieste dalla norma ART.215 e, se del caso, dal capo ARO.RAMP.
- (b) Il programma di monitoraggio è elaborato tenendo conto dei risultati delle autorizzazioni e/o attività di monitoraggio passate.
- (c) L'Agenzia svolge un esame degli operatori di paesi terzi a intervalli non superiori a 24 mesi.

L'intervallo può essere ridotto se ci sono indicazioni di una diminuzione delle prestazioni di sicurezza dell'operatore del paese terzo e/o delle capacità di supervisione dello Stato dell'operatore.

L'Agenzia può estendere l'intervallo a un massimo di 48 mesi se ha accertato che, durante il periodo di monitoraggio precedente:

- (1) non ci sono indicazioni del fatto che l'autorità di supervisione dello Stato dell'operatore non svolga una supervisione efficace sugli operatori che rientrano nella sua responsabilità di supervisione;
  - (2) l'operatore del paese terzo ha riportato in modo costante e tempestivo le modifiche di cui alla norma TCO.310;
  - (3) non sono stati rilasciati rilievi di livello 1; e
  - (4) tutte le azioni correttive sono state attuate entro il termine accettato o esteso dall'Agenzia come definito al punto ART.230, lettera e), punto (1).
- (d) Il programma di monitoraggio include la registrazione delle date delle attività di monitoraggio, comprese le riunioni.

#### **ART.225 Modifiche**

- (a) Dopo avere ricevuto una richiesta di modifica per cui è necessaria l'approvazione preventiva, l'Agenzia applica la procedura corrispondente come descritto nella norma ART.200, limitatamente alla portata della modifica.
- (b) L'Agenzia definisce le condizioni alle quali l'operatore del paese terzo può operare nell'ambito della sua autorizzazione durante la modifica, a meno che l'Agenzia stabilisca che l'autorizzazione deve essere sospesa.
- (c) Per le modifiche che non richiedono l'autorizzazione preventiva, l'Agenzia valuta le informazioni fornite nella notifica inoltrata dall'operatore del paese terzo in conformità al

punto TCO.310 per verificare la conformità ai requisiti applicabili. In caso di non conformità, l'Agenzia:

- (1) notifica l'operatore del paese terzo in merito alla non conformità e richiede una revisione della proposta per ottenere la conformità; e
- (2) nel caso di rilievi di livello 1 o livello 2, agisce in conformità ai punti ART.230 e ART.235, a seconda dei casi.

#### **ART.230 Rilievi e azioni correttive**

- (a) L'Agenzia dispone di un sistema per analizzare i rilievi in merito alla loro rilevanza per la sicurezza.
- (b) L'Agenzia emana un rilievo di livello 1 nel caso in cui venga individuata una non conformità significativa rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e parte TCO o ai termini dell'autorizzazione che riduca la sicurezza o comporti gravi pericoli per la sicurezza del volo.

I rilievi di livello 1 comprendono, ma non sono limitati a:

- (1) la mancata concessione all'Agenzia dell'accesso alle strutture dell'operatore del paese terzo come definito nella norma TCO.115, lettera b), durante i normali orari di lavoro e dopo una richiesta scritta;
  - (2) l'attuazione delle modifiche che richiedono una autorizzazione preventiva senza aver ricevuto un'autorizzazione come definito al punto ART.210;
  - (3) l'ottenimento o il mantenimento della validità dell'autorizzazione per mezzo di falsificazione dei documenti presentati;
  - (4) l'evidenza di negligenza o utilizzo fraudolento dell'autorizzazione.
- (c) L'Agenzia emana un rilievo di livello 2 nel caso in cui venga individuata una non conformità rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e parte TCO o ai termini dell'autorizzazione che potrebbe ridurre la sicurezza o comportare pericoli per la sicurezza del volo.
  - (d) Nel caso in cui venga individuato un rilievo durante il monitoraggio l'Agenzia, fatte salve le ulteriori azioni previste dal regolamento (CE) n. 216/2008 e sue norme di attuazione, comunica il rilievo all'operatore del paese terzo in forma scritta e richiede un'azione correttiva per eliminare o attenuare la causa principale, al fine di evitare il ripetersi della/e non conformità identificata/e.
  - (e) Nel caso di rilievi di livello 2, l'Agenzia:
    - (1) concede all'operatore del paese terzo un periodo per l'attuazione delle azioni correttive appropriato alla natura del rilievo. Al termine del periodo, e a seconda della natura del rilievo, l'Agenzia può estendere il periodo a condizione che abbia concordato un piano di azioni correttive soddisfacente; e
    - (2) valuta le azioni correttive e il piano di attuazione proposto dall'operatore del paese terzo. Se la valutazione conclude che contiene un'analisi della/e causa/e principale/i e i provvedimenti per eliminare o attenuare efficacemente la/e causa/e principale/i al fine di evitare il ripetersi della/e non conformità, li accetta.

Nel caso in cui un operatore di un paese terzo non sottoponga un piano di azioni correttive accettabile o non esegua le azioni correttive entro il periodo temporale accettato o esteso

dall'Agenzia, il rilievo diviene un rilievo di livello 1 e vengono intraprese azioni come indicato al punto ART.235, lettera a).

- (f) L'Agenzia registra e informa lo Stato dell'operatore o lo Stato di immatricolazione, a seconda dei casi, in merito a tutti i rilievi fatti.

#### **ART.235 Limitazione, sospensione e revoca di autorizzazioni**

- (a) Fatti salvi eventuali provvedimenti attuativi supplementari, l'Agenzia adotta misure per limitare o sospendere l'autorizzazione in caso di:
  - (1) un rilievo di livello 1;
  - (2) una prova verificabile del fatto che lo Stato dell'operatore o lo Stato di immatricolazione, a seconda dei casi, non sia in grado di certificare e sorvegliare l'operatore e/o gli aeromobili conformemente allo standard ICAO applicabile; o
  - (3) l'operatore del paese terzo è soggetto a un provvedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005.
- (b) Un'autorizzazione è sospesa per un periodo massimo di 6 mesi. Alla fine del periodo di 6 mesi, l'Agenzia può estendere il periodo di sospensione per ulteriori 3 mesi.
- (c) La limitazione o la sospensione viene revocata quando l'Agenzia ritiene che delle azioni correttive siano state adottate con successo da parte dell'operatore del paese terzo e/o dello Stato dell'operatore.
- (d) Nel considerare la revoca di una sospensione, l'Agenzia svolge un audit dell'operatore del paese terzo se le condizioni di cui al punto ART.205, lettera c), sono soddisfatte. Nel caso in cui la sospensione sia dovuta a gravi carenze nella supervisione del richiedente da parte dello Stato dell'operatore o Stato di immatricolazione, a seconda dei casi, l'audit può comprendere una valutazione al fine di verificare se queste carenze di supervisione sono state corrette.
- (e) L'Agenzia revoca l'autorizzazione se:
  - (1) il periodo di cui alla lettera b) è scaduto; o
  - (2) l'operatore del paese terzo è soggetto a un divieto operativo secondo il regolamento (CE) n. 2111/2005.
- (f) Se, a seguito di una limitazione di cui alla lettera a), viene imposta una restrizione operativa sull'operatore del paese terzo a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005, l'Agenzia mantiene tale limitazione fino a quando la restrizione operativa è stata ritirata.

## Appendice I

Logo AESA

AUTORIZZAZIONE

<b>Tipi di operazione:</b> Trasporto aereo commerciale (CAT)	
Autorizzazione # <sup>1</sup> :	Nome dell'operatore: Operante come: Denominazione commerciale <sup>2</sup> : Stato dell'operatore <sup>3</sup> : Numero del COA o di un documento equivalente:
Questa autorizzazione permette a..... <sup>4</sup> di svolgere operazioni di trasporto aereo commerciale verso, all'interno o in uscita dal territorio soggetto alle disposizioni del trattato <sup>5</sup> conformemente alle condizioni definite nell'ultima versione delle specifiche pubblicata elettronicamente.	
Questa autorizzazione può essere utilizzata per richiedere dei permessi operativi individuali <sup>6</sup> .	
Questa autorizzazione è valida: per il periodo in cui l'operatore autorizzato rimane conforme alla parte TCO o fino a [data di scadenza] <sup>7</sup> :	
Fatto salvo il rispetto della condizione precedente, questa autorizzazione rimane valida a meno che l'autorizzazione o il certificato di operatore aereo rilasciato dallo Stato dell'operatore non siano stati ceduti, sospesi, revocati o non siano scaduti.	
Data del rilascio <sup>8</sup> :	Nome e firma <sup>9</sup> Titolo:

<sup>1</sup> Riferimento dell'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia

<sup>2</sup> Denominazione commerciale dell'operatore, se diversa. Inserire "Operante come" prima della denominazione commerciale.

<sup>3</sup> Inserire il nome dello Stato dell'operatore

<sup>4</sup> Denominazione di registrazione dell'operatore.

<sup>5</sup> L'ambito di applicazione territoriale dell'UE include Isole Åland, Isole Azzorre, Isole Canarie, Guiana francese, Gibilterra Guadalupa, Madera, Martinica, Mayotte, Riunione, Saint-Barthélemy Saint-Martin e Stati associati, ad esempio, Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

<sup>6</sup> I permessi operativi individuali o i documenti equivalenti relativi ai "diritti di traffico" nel quadro degli accordi tra Stati membri dell'UE e paesi terzi devono essere ottenuti dagli Stati membri dell'UE in aggiunta alla presente autorizzazione prima della data prevista di inizio dell'operazione.

<sup>7</sup> Data in cui termina la validità dell'autorizzazione (gg-mm-aaaa)

<sup>8</sup> Data di rilascio dell'Autorizzazione (gg-mm-aaaa)

<sup>9</sup> Titolo, nome e firma del rappresentante dell'AESA

## Appendice II

<b>SPECIFICA associata all'Autorizzazione TCO</b> (fatte salve le condizioni approvate nel COA e le specifiche delle operazioni associate)				
AESA Agenzia europea per la sicurezza aerea				
Autorizzazione # <sup>1</sup> _____ Data <sup>2</sup> : _____ Nome dell'operatore <sup>3</sup> : _____ Specifiche # _____ Denominazione commerciale _____ Firma: _____				
Modello dell'aeromobile <sup>4</sup> : _____ <i>Nota: Le marche di immatricolazione autorizzate sono elencate nella pubblicazione elettronica dell'Agenzia.</i>				
Tipi di operazione: Trasporto aereo commerciale <input type="checkbox"/> Passeggeri <input type="checkbox"/> Merci <input type="checkbox"/> Altro <sup>5</sup> : _____				
Limitazioni speciali <sup>6</sup>				
<b>AUTORIZZAZIONI SPECIALI</b>	<b>SÌ</b>	<b>NO</b>	<b>SPECIFICA<sup>7</sup></b>	<b>NOTE</b>
Merci pericolose	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Operazioni in bassa visibilità				
Avvicinamento e atterraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CAT <sup>8</sup> : _____ RVR: _____ m DH: _____ ft	
Decollo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RVR <sup>9</sup> : _____ m	
RVSM <sup>10</sup> <input type="checkbox"/> N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

- <sup>1</sup> Inserimento del numero di autorizzazione dell'operatore associato.
- <sup>2</sup> Data di rilascio delle specifiche delle operazioni (gg-mm-aaaa)
- <sup>3</sup> Nome di registrazione dell'operatore e denominazione commerciale dell'operatore, se diversa.
- <sup>4</sup> Inserire la denominazione del Gruppo per la sicurezza dell'aviazione commerciale (CAST)/ICAO della marca dell'aeromobile, il modello e la serie, o serie master, se è stata designata una serie (per esempio, Boeing-737-3K2 o Boeing-777-232). La tassonomia CAST/ICAO è disponibile sul sito: <http://www.intlaviationstandards.org/>
- <sup>5</sup> Altro tipo di trasporto da specificare (per esempio, servizio medico di emergenza).
- <sup>6</sup> Elencare le limitazioni speciali applicabili (per esempio, soltanto VFR, soltanto di giorno)
- <sup>7</sup> Elencare in questa colonna i criteri più permissivi per ciascuna approvazione o tipo di approvazione (con i criteri appropriati).
- <sup>8</sup> Inserire la categoria di avvicinamento di precisione applicabile (CAT I, II, IIIA, IIIB o IIIC). Inserire la RVR minima in metri e l'altezza di decisione in piedi. Deve essere usata una riga per ciascuna categoria di avvicinamento.
- <sup>9</sup> Inserire la RVR minima di decollo approvata in metri. Deve essere usata una riga per ciascuna approvazione se vengono rilasciate differenti approvazioni.
- <sup>10</sup> La voce "non applicabile (N/A)" può essere scelta soltanto se il ceiling massimo dell'aeromobile è inferiore al FL290.

ETOPS <sup>11</sup> □N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tempo di dirottamento massimo <sup>12</sup> : _____ minuti	
Specifiche di navigazione per operazioni PBN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Altro <sup>13</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

---

<sup>11</sup> Le operazioni di lungo raggio (ETOPS) riguardano attualmente soltanto aeromobili bimotori. Quindi la voce "non applicabile (N/A)" può essere scelta soltanto se il modello dell'aeromobile ha più di due motori.

<sup>12</sup> Possono essere indicati anche la distanza limite (in NM) e il tipo di motore.

<sup>13</sup> Altre autorizzazioni o dati possono essere inseriti qui, utilizzando una sola riga (o un blocco di più righe) per autorizzazione (per esempio, autorizzazione a un avvicinamento speciale, MNPS, prestazioni di navigazione approvate).